REGOLAMENTO (CEE) N. 3408/88 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 4123/87 che fissa, per la campagna 1988, il livello previsionale globale d'importazione dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 361,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4123/87 della Commissione (1), modificato del regolamento (CEE) n. 2277/88 (2), ha fissato, per taluni prodotti della pesca, il livello previsionale globale d'importazione per la campagna 1988; che questo livello previsionale comprende, per ciascun prodotto interessato, un contingente annuo di importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che, per quanto riguarda la Spagna, il contingente di naselli del genere Merluccius spp., freschi o refrigerati, inizialmente fissati, per la campagna 1988, dal regolamento (CEE) n. 4122/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3407/88 (4), è stato aumentato di 1 000 t con il regolamento (CEE) n. 3407/88; che è quindi opportuno adattare in conseguenza per la Spagna il livello previsionale globale delle importazioni del prodotto considerato che figura nel regolamento (CEE) n. 4123/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 4123/87 è modificato come segue:

Nella tabella che figura nella parte A 1 la cifra « 11 130 » relativa al livello globale delle importazioni di naselli del genere Merluccius spp. freschi o refrigerati, dei codici NC ex 0302 69 65 e ex 0304 10 99, è sostituito dalla cifra « 12 130 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1988.

Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione

(1) GU n. L 386 del 31. 12. 1987, pag. 27.
(2) GU n. L 200 del 26. 7. 1988, pag. 14.
(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1987, pag. 24.
(4) Vedi pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale.